



# Automobile Club Bergamo

## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 25.09.2017 ORE 17.30**

Il giorno 25.09.2017 alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Bergamo sita in via A. Maj n.16 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Bergamo, convocato con lettera del Presidente in data 07/09/2017 prot. n.1001, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Ratifica delibere Presidente
- 4) Presentazione Rimodulazione Budget 2017
- 5) Presentazione Piano Generale attività anno 2018
- 6) Presentazione Budget anno 2018
- 7) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 dlgs.n 175 del 19/08/2016- provvedimenti
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti: il presidente Valerio Bettoni , il vicepresidente Antonio Deleuse Bonomi , i consiglieri Dario Frigeni , per il collegio dei revisori il presidente Augusto Tucci , il revisore Renato Ravasio , il revisore ministeriale Natale Vincenzo Scorrano , assente giustificato il consigliere Vittorio Bosio e il consigliere Giovanni Licini che non ha fatto pervenire giustificazione.

Il Presidente Valerio Bettoni , constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio Direttivo e dichiara aperta la seduta; funge da segretario il Direttore di sede Giuseppe Pianura.

omissis

**5) DELIBERA N. 16: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24 d.lgs. n. 175/2016 e d.lgs n.100/2017. – PIANO DI RICOGNIZIONE SOCIETA' CONTROLLATA AUTOCLUBBERGAMO s.r.l. – APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE**

**Premesso** che con decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, così come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.147 del 26 giugno 2017, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

**che** in quanto Ente avente natura associativa, l'Automobile Club Bergamo ai sensi dell'art.2, comma 2 bis del decreto legge n.101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n.125/2013, si è adeguato, con proprio regolamento, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III ed ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravante sulla finanza pubblica;

**Dato conto** che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto TUSP le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;*

**Atteso** che l'Automobile Club, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP;

**Rilevato** che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

**Evidenziato** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro, per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 decreto correttivo 08/06/2017 art. 17 12 quinquies.
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Visto** l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegato come parte integrante al presente provvedimento (**Allegato 1**);

**Dato atto** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., nel caso le società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

**Dato atto** che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

Attese le *"Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016"*, approvate con delibera del 15 febbraio 2017 n. 235 (linee Guida n. 7);

**Visto** il Comunicato del Presidente dell'ANAC con il quale è stato posticipato al 30 ottobre 2017 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016", inizialmente fissato con delibera del 15 febbraio 2017 n. 235 (linee Guida n. 7);

**Ritenuto** di approvare l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle partecipazioni possedute dall'Automobile Club Bergamo alla data odierna;

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

a) di approvare l'"ATTO DI RICOGNIZIONE" delle partecipazioni possedute dall'Automobile Club Bergamo alla data odierna, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016" (**Allegato 1**),

b) quale Allegato 1 al piano di riassetto straordinario per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società dell'Automobile Club Bergamo;

c) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai suoi allegati:

- con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tramite il portale

<https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, tramite la PEC: [lombardia.controllo@corteconticert.it](mailto:lombardia.controllo@corteconticert.it)

Allegato 1: ATTO DI RICOGNIZIONE della partecipazioni societaria dell'Automobile Club Bergamo.

#### **6) DELIBERA N. 17 REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETA' DELL'AUTOMOBILE CLUB BERGAMO.**

Considerato che il d.lgs. 175/2016 e il d.lgs.100/2017 hanno rinviato la materia delle società a partecipazione pubblica ,atteso che si è provveduto ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa con una delibera di atto ricognizione che è stata inviata per PEC alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Regione Lombardia, che lo stesso atto di ricognizione si provvederà ad inserire sul portale del Tesoro.

Atteso che questi adempimenti sono stati svolti in modo uniforme con gli altri automobile Club della lombardia che hanno partecipazioni in società pubbliche, che insieme ad essi , sotto il coordinamento della Direzione Compartimentale è stato elaborato un Regolamento di Governance conforme al dettato normativo sopra richiamato che i singoli Automobile Club possono adottare.

Premesso quanto sopra il Regolamento della Governance delle società dell'Automobile Club Bergamo , allegato, viene presentato e illustrato dal Direttore al **consiglio direttivo che lo approva all'unanimità.**

Terminata alle 20.15 l'esposizione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la sessione consiliare.

fto Il segretario  
Giuseppe Pianura

fto Il presidente  
Valerio Bettoni